

PAOLA PIRAS

## ITINERARI DALL'IDEA DI SEMPLIFICAZIONE AL PERCORSO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. L'EQUIVOCO DI UNA FUSIONE CONCETTUALE

Il tema della semplificazione si presta a differenti opzioni di analisi<sup>1</sup>. Tenuto conto del contesto nel quale le considerazioni che seguono vengono proposte, privilegio in questa sede un percorso di riflessione puramente concettuale volto ad individuare il rapporto tra semplificazione e innovazione tecnologica, nonché a ricostruire la loro corretta allocazione rispetto al processo di modernizzazione in atto nella pa.

Le ragioni della scelta mirano, in qualche misura, a mettere in discussione l'approccio del giurista in questa fase di cambiamento dell'Amministrazione tesa all'interiorizzazione dell'innovazione tecnologica: spesso fortemente critico rispetto ai « tecnici » talvolta esaspera le sue posizioni, talaltra sembra dimenticare l'esistenza di uno scostamento tra teoria e realtà, talaltra, ancora, sembra voler usare in modo aspecifico termini che, al contrario, hanno un loro valore puntuale.

È vero, infatti, che un'attenta lettura dell'attuale processo di « e-government » presuppone la sua contestualizzazione nell'ambito del più ampio processo di riforma della Pubblica Amministrazione<sup>2</sup>, avviato nel nostro Paese fin dagli inizi degli anni

<sup>1</sup> La trasversalità del tema fa sì che la letteratura sulla semplificazione amministrativa sia copiosa si rinvia esemplificativamente a S. AMOROSINO, *Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del « sistema Italia »*, Milano, 2006; M. CLARICH, *Semplificare per finita*, ne *Il Sole 24 ore* del 18 maggio 2005; C. CUCURRA, *La semplificazione del procedimento amministrativo nell'art. 17 della L. 15 maggio 1997 n. 127*, in *Dir. amm.* 1998, p. 479 ss.; E.M. MARENGHI, *La separazione dei modelli e la separazione delle discipline normative sull'accesso agli atti*, *ivi*, p. 407 ss.; L. TORCHIA, *Tendenze recenti della semplificazione amministrativa*, *ivi*, p. 385 ss.; R. FERRARA, *Le « com-*

*plicazioni della semplificazione amministrativa »: verso un'amministrazione senza qualità?*, in *Dir. proc. amm.*, 1999, p. 323 ss.; M.A. SANDULLI, *La semplificazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1999, p. 757 ss.

<sup>2</sup> Secondo M. BOMBARDELLI, *Informatica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, p. 1000, le riforme avviate negli anni '90 tendevano a « realizzare una pubblica amministrazione di maggiore qualità rispetto al passato, ovvero più efficiente, più semplice, meno costosa, più trasparente, meno autoritaria, più aperta alla partecipazione dei cittadini e più attenta alla realizzazione dei loro bisogni, meno ingessata sul piano

'90<sup>3</sup> e incentrato, appunto, a suo tempo, su quattro assi portanti: l'idea di semplificazione intesa nel senso di deregolamentazione; nel senso di riduzione dei procedimenti alle sole fasi essenziali; nel senso di deamministrativizzazione come sottrazione di attività a regole amministrative<sup>4</sup>; nel senso di superamento della scrittura burocratica a favore della semplificazione del linguaggio<sup>5</sup>.

L'individuazione della semplificazione come « motore » del cambiamento se, da un lato, ha inciso profondamente sulla cultura organizzativa, dall'altro ha finito per catalizzare nel suo ambito altri processi, quali appunto, quello di innovazione tecnologica<sup>6</sup> che, al contrario, ritengo debba essere valutato nella sua essenza di « altro » da sé<sup>7</sup>. Non, invece, quale punto d'arrivo dell'idea di semplificazione.

delle competenze formali e capace di una maggiore integrazione sul piano orizzontale, in una logica di collaborazione trasversale rispetto alle competenze tradizionali, in vista del migliore perseguimento dei risultati che le sono affidati in cura dell'interesse dalla collettività ». Non si può in questa sede prescindere dal considerare che questa strategia delle riforme si inserisce in un contesto più ampio, tipico del XX secolo e delle nazioni europee. Sul punto si rinvia a S. CASSESE, *L'età delle riforme amministrative*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, p. 82 dove afferma che « nell'ultimo quarto del XX secolo le riforme amministrative hanno conquistato un posto a sé, divenendo un'autonoma politica pubblica, affidata a membri del governo incaricati esclusivamente di questo compito ».

<sup>3</sup> In tale contesto si colloca il Piano di azione *e-government*, elaborato dal Governo italiano nel giugno 2000, coerentemente a quanto indicato a livello europeo con il Piano *e-Europe*, anch'esso del giugno 2000. Nel piano di azione l'espressione *e-government* è definita come l'impiego delle nuove tecnologie ICT nel processo di ammodernamento del sistema delle amministrazioni pubbliche del Paese, per la realizzazione di tre interventi, strettamente correlati: le azioni di informatizzazione dirette a migliorare l'efficienza operativa interna delle singole amministrazioni; le azioni dirette a informatizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, che spesso implicano un'integrazione tra i servizi di diverse amministrazioni; le azioni dirette a consentire l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica amministrazione e alle sue informazioni. La realizzazione di tali interventi implica una cooperazione necessaria tra le amministrazioni centrali e quelle locali, protagoniste del modello decentrato e dello Stato.

*Adozione del piano d'azione sul governo elettronico da parte del Comitato dei ministri per la società dell'informazione (23 giugno 2000)*. Successivamente: Direttiva del MIT 18 dicembre 2003. Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004, (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004).

<sup>4</sup> S. AMOROSINO, *Achille e la tartaruga*, cit., p. 3.

<sup>5</sup> Si veda, diffusamente, sul punto, T. RASO, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma 2005, che, in particolare a p. 19 sottolinea come « il fatto stesso che le iniziative di semplificazione continuino a moltiplicarsi, se da una parte testimonia una sensibilità crescente verso il problema, dall'altra dimostra la difficoltà di risolverlo ».

<sup>6</sup> Sulle ripercussioni che l'innovazione tecnologica ha avuto nella Pubblica Amministrazione si veda U. FANTIGROSSI, *Automazione e pubblica amministrazione*, Bologna, 1993, p. 28 ss. dove afferma « sul piano fattuale è infatti la disponibilità dei computers che rende concretamente attuabile l'apertura al pubblico dell'enorme patrimonio informativo della pubblica amministrazione e l'adozione di tecniche di raccolta, trattamento e comunicazione delle informazioni idonee a consentire insieme l'efficienza e la trasparenza dell'attività amministrativa. Sul piano giuridico è chiaro che una considerazione separata del diritto all'informazione e dell'impiego delle tecnologie informatiche rischierebbe di rendere puramente formale il riconoscimento di quella posizione e di fornire una giustificazione ad un regime particolare, di minore trasparenza, alle informazioni trattate elettronicamente ».

<sup>7</sup> L'attenzione della dottrina nell'esaminare le problematiche attinenti l'informatizzazione dell'attività amministrativa

Siamo, infatti, davanti a due processi distinti, paralleli: da un lato la semplificazione, tesa a superare il « rischio amministrativo » (nella sua valenza di *kundinos*, pericolo di qualcosa di spaventoso, espressa da Aristotele) sia quale « semplificazione maggiore », in quanto deregolamentazione di singole materie, che quale « semplificazione minore », ossia mera soppressione di singole fasi o di atti endoprocedimentali; alleggerimento di una materia che resta in vigore<sup>8</sup>.

Dall'altro lato, il processo di innovazione tecnologica, dal primo distinto e complementare è, solo in alcuni casi, leggibile anche come semplificazione (penso al procedimento di Sportello unico, all'accesso o alla conferenza di servizi, naturalmente tutti in via telematica<sup>9</sup>).

Ma, a causa di un'errata, seppur frequente, fusione concettuale, i due processi sono stati, troppo di frequente, identificati e considerati quale espressione di un unico itinerario<sup>10</sup>.

si è incentrata prevalentemente sull'automazione del processo decisionale, trascurando gli aspetti più strettamente pertinenti al procedimento. Si ricordano tra tutti, ad esempio, le parole di A. MASUCCI, *L'Atto amministrativo informatico*, Napoli, 1983, p. 11 laddove afferma che « il ricorso all'informatizzazione significa liberazione per il personale amministrativo dell'attività di routine. Fatto, questo, che può determinare non solo un aumento di produttività, ma anche un miglioramento qualitativo, nel senso di una maggiore razionalità dell'attività amministrativa. È stato rilevato che l'informatizzazione dell'azione amministrativa significa efficienza e unitarietà ».

<sup>8</sup> S. AMOROSINO, *cit.*, p. 1-3.

<sup>9</sup> Volutamente il riferimento a questi strumenti è in questa sede proposto « anche » dal punto di vista del loro ruolo ai fini della semplificazione. Si sottolinea anche, ma non solo, la valutazione della conferenza di servizi emersa dalla relazione di G. Duni nella prima giornata del Dae (cfr. *Atti del Convegno DAE Catania 2006*, in corso di pubblicazione) quale mero strumento di semplificazione del procedimento e di riduzione della tempistica sembra, infatti, svilire le sue potenzialità di strumento volto sì a semplificare, ma teso soprattutto a potenziare la qualità del procedimento attraverso l'innovazione, anche tecnologica.

<sup>10</sup> La medesima fusione concettuale talvolta è riscontrabile anche in chi si occupa di semplificazione del linguaggio. Si rinvia sul punto alla relazione di Sagri (cfr. *Atti*, *cit.*) che ha proposto un'interpretazione della semplificazione del linguaggio secondo la quale quest'ultima e l'innova-

zione tecnologica vengono identificate concettualmente in un singolo processo. « Semplificare significa dare maggiore efficacia e avere maggiore interazione con i cittadini » ha affermato e, nel contempo, ha richiamato, sul punto, il « valore » dell'interoperabilità e del lessico semantico. (È doveroso sul punto ricordare che certa dottrina, muovendo dall'assunto che « nuove lingue possono tranquillamente essere inventate » ha definito il linguaggio « una tecnologia del pensiero », così G. PASCUZZI, *Scoperte scientifiche, invenzioni e protocolli relativi ad Internet*, in *Annali it. dir. autore*, 1996, p. 161, nonché IDEM, *Il diritto nell'era digitale*, Bologna, 2002, p. 10, nt. 4). La fusione dei due concetti, forse, in questo caso era consapevole; ma pur sempre di fusione si tratta. Si ritiene di poter sostenere, al contrario, che, da un punto di vista giuridico, essi debbano andare distinti. Semplificare il linguaggio comporta un processo articolato in più passaggi che possono essere schematizzati nell'individuazione dell'obiettivo da conseguire; nella prefigurazione dell'impatto della tecnica di comunicazione da utilizzarsi e del suo adeguamento (semplificazione) in funzione del risultato; infine, nella verifica successiva dell'impatto e del raggiungimento degli obiettivi a suo tempo predeterminati. A questo processo si affianca il ruolo, diverso e parallelo, svolto dall'innovazione tecnologica. Dunque, due diversi binari: semplificazione da un lato e innovazione tecnologica dall'altro che, supportando la prima, le attribuisce un valore aggiunto consentendole di conseguire maggiore qualità e, dunque, efficacia, efficienza ed economicità del processo.

L'equivoco nascente della fusione concettuale si presta ad una riflessione impostata con l'ausilio del *quantum logicum*, con il riferimento alla trattazione categoriale della logica secondo quell'impostazione per cui qualunque teorizzazione ha a che fare con il mondo esterno e, dunque, si deve misurare con la realtà<sup>11</sup>.

Alla luce di ciò, si cercherà, dunque, di dimostrare le ragioni su cui si fondano queste riflessioni.

Preliminarmente non possiamo fare a meno di ricordare che l'Amministrazione nasce per svolgere funzioni di interesse pubblico, per soddisfare i bisogni dei cittadini<sup>12</sup>.

Il processo di cambiamento riflette l'esigenza di partire proprio da questi bisogni e adeguare l'organizzazione secondo un nuovo approccio di dialogo con gli interlocutori (l'art. 12 del Codice delle amministrazioni digitali<sup>13</sup> parla di semplificazione e partecipazione). Ma riflette, anche, un ulteriore obiettivo: la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, uguaglianza. Le due diverse anime dell'amministrazione<sup>14</sup>.

Da un lato quella organizzativa, attinente il funzionamento, incentrata, appunto, sulla semplificazione quale razionalizzazione (ma, si badi bene, anche il versante della semplificazione delle procedure è condizionato dalla pregiudiziale valutazione dell'indispensabilità delle norme e dall'identificazione dei passaggi strategici)<sup>15</sup>. Dall'altro, quella attinente le garanzie per l'operare corretto e ottimale<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> C. MANGIONE, *La logica nel XX secolo*, in L. GEYMONAT, *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, IX, Il Novecento, (3), Milano, 1977, p. 139 ss., in part. 263.

<sup>12</sup> L'amministrazione pubblica svolge una funzione strumentale rispetto agli interessi dei terzi; *publicus* nel senso di affine a *populus*, cioè relativo alla collettività considerata nel suo complesso quale parte di un ordine civile. La pubblica amministrazione in quanto pubblico potere opera per consentire la massima e autonoma realizzazione degli interessi. Sul modo di intendere la pubblica amministrazione, diffusamente, M.S. GIANNINI, *Il pubblico potere, Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, 1986, in particolare p. 25 ss.

<sup>13</sup> «Le Pubbliche Amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione». Non dimentichiamo che le tecnologie si rivelano insufficienti se non sono affiancate da elementi organizzativi adeguati.

<sup>14</sup> Si rinvia sul punto alle considera-

zioni critiche di F. LEDDA, *Dal principio di legalità al principio di infallibilità dell'amministrazione*, in *Foro amm.*, 1997 p. 3303, sulla problematicità della valutazione del risultato nella P.A. data l'indeterminatezza del concetto giuridico di « valore del risultato » in base al quale l'attività dell'amministrazione deve essere parametrata.

<sup>15</sup> M. CAMMELLI, *La Pubblica Amministrazione*, Bologna, 2004, recentemente, sottolineava l'importanza dell'analisi preventiva di impatto delle azioni pubbliche e delle normative, il che, ancora una volta, significa evitare la cascata normativa e identificarne i passaggi strategici; ma, ci si permette di aggiungere, deve sottolinearsi anche l'importanza della verifica successiva di impatto della regolamentazione, ossia la valutazione del raggiungimento delle finalità.

<sup>16</sup> Si ricorda, in proposito, e si condivide, l'affermazione di E. DE GIOVANNI, *Relazione*, in *Atti Dae 2006*, cit., secondo cui l'art. 3 del CAD, nella misura in cui fa riferimento ad un « diritto » introduce un potere di controllo diffuso, generalizzato, sull'efficienza della pa. Potere riconosciu-

La realizzazione dell'amministrazione elettronica attraverso il processo di innovazione digitale, come è stato più volte evidenziato, anche in questa sede, è da valutarsi nella sua portata di mero strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi tradizionalmente sintetizzati nella maggiore efficienza<sup>17</sup> ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché nel miglioramento dei rapporti con il cittadino<sup>18</sup>.

Posto che l'evoluzione del diritto coincide naturalmente con l'evoluzione dei mezzi espressivi e delle tecnologie connesse a questi ultimi<sup>19</sup>, va da sé che in questa legislatura abbiamo assistito ad un grosso impulso all'uso delle tecnologie nell'ambito del pubblico con significative ripercussioni anche per i privati.

Siamo davanti ad una riscoperta dell'amministrazione come organizzazione<sup>20</sup>.

Dell'organizzazione in quanto « valore »<sup>21</sup>, dove l'informatizzazione è uno degli strumenti funzionali al miglioramento e alla modernizzazione e non, invece, l'obiettivo in sé. Ciò dimostra l'autonomia dei percorsi di semplificazione e innovazione tecnologica.

Quest'ultima, infatti, non coincide necessariamente con l'idea di semplificazione: talvolta, anzi, nel breve termine, potrebbe determinare il processo inverso. Ai « lacci e laccioli »<sup>22</sup> usuali se ne sostituiscono altri. « *Nel principato nuovo sono alcune di quelle difficoltà che non sono in quello di ordine antiquato* » diceva Macchiavelli<sup>23</sup>.

Il Codice delle Amministrazioni Digitali sembra fare un passo indietro rispetto alla semplificazione intesa come delegificazione, esprime, anzi, una rilegificazione. Ma ciò non deve trarre in inganno.

to a tutti i cittadini per verificare la capacità di auto organizzazione efficiente della PA.

<sup>17</sup> Tema caro a S. CASSESE e sua costante preoccupazione, si legga *Cultura e politica del diritto amministrativo*, 1971, p. 200.

<sup>18</sup> Le implicazioni dell'e-government investono il complessivo modo di essere dell'autorità pubblica, le strategie di trasformazione del funzionamento delle società democratiche e della *governance* nel suo complesso, così in *Federalismo informatico e rinnovamento delle Istituzioni: dieci tesi sull'e-government*, in [www.astridonline.it](http://www.astridonline.it)

<sup>19</sup> G. PASCUZZI, *Il diritto nell'era digitale*, Mulino, Bologna, 2003, p. 13-14, sottolinea che il diritto cambia ed evolve conformandosi alle esigenze della tecnologia. Si è passati da una società senza scrittura alla tecnologia della parola, poi alla tecnologia della stampa (Gutenberg ha favorito

la diffusione spaziale dello scritto), quindi alla tecnologia informatica e, infine, alla tecnologia digitale (da *digit*, numero, segnale, misurazione). Per un approfondimento sul tema si veda, diffusamente, E. EISENSTEIN, *La rivoluzione inavvertita. La stampa come fattore di mutamento*, (trad. it. di Panzieri) Bologna 1985 e IDEM, *Le rivoluzioni del libro. L'invenzione della stampa e la nascita dell'età moderna*, (trad. it.) Bologna, 1995, spec. p. 56. R. FINNEGAN, *La fine di Gutenberg. Studi sulla tecnologia della comunicazione*, Milano, 1990; W. ONG, *Interfacce della parola*, Bologna, 1989.

<sup>20</sup> G. BERTI, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova, 1968.

<sup>21</sup> IDEM, *op. loc. cit.*

<sup>22</sup> S. AMOROSINO, *op. cit.*, p. 5.

<sup>23</sup> N. MACCHIAVELLI, *Il Principe*, ed. a cura di G. Inglese, Torino, 1995, cap. - XIX, 66, p. 137.

L'efficace espressione utilizzata da G. Scorza: « tornare indietro per andare avanti »<sup>24</sup> altro non significa se non Codice delle Amministrazioni Digitali come punto di partenza. Cioè, secondo l'itinerario delineato in queste riflessioni, ancora una volta, un invito a non leggere l'amministrazione digitale disegnata dal CAD solo dal punto di vista della semplificazione.

Potremmo dire quasi un invito a tener conto delle due anime precedentemente richiamate: una tesa alla semplificazione, l'altra all'efficienza e all'efficacia; alla qualità.

L'obiettivo è da valutarsi principalmente da un diverso punto di vista. Il risultato cui si mira è diverso. Non semplificare « in sé »; ma migliorare qualitativamente il rapporto con il cittadino e contenere i costi (sia economici che umani e sociali) legati allo svolgimento della funzione.

L'evoluzione tecnologica propone alla nostra attenzione la faccia invisibile dell'amministrazione<sup>25</sup>, l'amministrazione dietro il documento materiale<sup>26</sup>, ed esprime un obiettivo puntuale: l'efficienza della pubblica amministrazione e l'incremento di qualità delle prestazioni.

L'innovazione tecnologica rappresenta solo un tassello strumentale all'efficienza e all'economicità.

Va da sé che ciò comporta delle ripercussioni nei confronti dei procedimenti che dovranno avere nuove caratteristiche, compatibili con le esigenze della tecnologia<sup>27</sup>. Si potrebbe, forse, parlare, in senso figurato, di un percorso circolare, dove semplificazione e innovazione tecnologica, pur nella loro autonomia, si influenzano

<sup>24</sup> G. SCORZA, Relazione DAE 2006, *Tornare indietro per andare avanti*, in *Atti*, cit.

<sup>25</sup> Possiamo qui richiamare G. LEOPARDI, *Operette morali*, Universale ec. Feltrinelli, 1999, 5 ed., che vede « nelle macchine oltre le cose materiali anche le spirituali... ». L'idea è quella di una valutazione del ruolo svolto dall'amministrazione all'esterno, nel suo rapporto con i cittadini e all'interno, quale collaborazione tra le varie amministrazioni.

<sup>26</sup> G. DUNI, *I « viaggi telematici » del documento informatico*, DAE 2003 in [www.teleamministrazione.it](http://www.teleamministrazione.it); nonché *Fascicolo informatico, sportello unico telematico, procedimento telematico: una triade unitaria*, in [www.cesda.it/daeregionali/cagliari](http://www.cesda.it/daeregionali/cagliari).

<sup>27</sup> Le pp.aa., ad esempio, in funzione deflattiva del contenzioso hanno iniziato ad elaborare degli indici numerici per la valutazione delle prove, che, nella misura in cui corrispondono ad elementi rilevabili oggettivamente, si ritiene dovrebbero portare ad una riduzione della discrezionalità

al momento della valutazione, rendendola, quindi, più oggettiva e, conseguentemente, meno censurabile. Ci si deve, però, interrogare sulla possibilità reale di un simile uso della tecnologia e della totale traslazione di ogni valutazione dell'amministrazione in una formula matematica. Si torna al tema della tecnicizzazione dell'attività amministrativa che rappresenta uno dei problemi con cui l'amministrazione si deve rapportare quotidianamente. Il profondo mutamento culturale degli ultimi decenni si caratterizza, infatti, per la sempre più crescente fiducia nella scienza; ma questa, in quanto tale, è per definizione variabile ed opinabile. La progressione esponenziale di tale fiducia può ritenersi originata dagli enormi progressi scientifici e tecnici che hanno generato un fenomeno diffuso di oggettivazione, nel quale la tecnica, nel senso di regola certa e oggettiva, diventa la categoria preponderante per l'interpretazione del reale, potendosi applicare a tutti i settori, dunque anche quello dell'attività dell'amministrazione.

vicendevolmente<sup>28</sup>. Non si condivide, al contrario, l'esigenza di ipotizzare la necessità di un regolamento che debba delineare *ex novo* tutti i passaggi da seguire nel procedimento amministrativo. La tecnologia si dovrà plasmare con i principi giuridici preesistenti e destinati a disciplinare il procedimento amministrativo.

Anche qui potremmo forse, analogicamente, richiamare la categoria delle fusioni concettuali: il diritto amministrativo elettronico non è, in quanto tale, un « diverso » diritto amministrativo.

Le sue regole sono sempre ascrivibili al diritto amministrativo *tout court*, funzionale alla disciplina dei rapporti tra cittadino e PA. La tecnologia è mero strumento di cui il diritto si avvale, come, peraltro, si ricava esplicitamente dall'art. 41 del CAD.

Non dobbiamo dimenticare che siamo passati da una società senza scrittura alla tecnologia della parola, poi alla tecnologia della stampa e, ora, alla tecnologia digitale<sup>29</sup>. Se è vero che l'innovazione tecnologica impone nuove caratteristiche tecniche, è altrettanto vero che non impone una riscrittura sostanziale dei principi del diritto amministrativo e grazie alla standardizzazione può supportare i procedimenti. Il nucleo dei principi rimane valido con l'aggiunta di ulteriori segmenti connessi ai profili tecnici conseguenti alla digitalizzazione.

Non si deve parlare di riscrittura, ma di riconversione.

Come si è affermato in premessa, il percorso finora seguito tra semplificazione e innovazione volgeva a delineare un filo logico che consentisse di pervenire alla conclusione dell'esistenza di una linea di discriminazione tra le due.

B. Russell, nei *Saggi scettici*<sup>30</sup>, affermava « la logica una volta era l'arte di trarre conclusioni: oggi è diventata l'arte di astenersi dalle conclusioni perché le conseguenze che noi siamo portati a trarre non sono quasi mai valide ». Premesso che « uno scrive non ciò che vorrebbe scrivere, ma ciò che è capace di scrivere »<sup>31</sup>, vorrei che il filo rosso di queste riflessioni non inducesse la considerazione che « la logica dovrebbe essere insegnata (...) allo scopo di insegnare agli uomini a non ragionare poiché, se ragionano, ragionano quasi sempre in maniera sbagliata »<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Si pensi, ad esempio, al tema degli Appalti dove la strumentalità del sistema dinamico delle acquisizioni e del dialogo competitivo al perseguimento del pubblico interesse, evidenziano, ancora una volta il divario tra strumenti disponibili e tecnologie.

<sup>29</sup> Ancora E. EISENSTEIN, cit. e R. FINNEGAN, cit.

<sup>30</sup> B. RUSSELL, *Saggi scettici*, trad. it. S. Grignone, Milano, 2004.

<sup>31</sup> J.L. BORGES, *This craft of verse*, Cambridge, 2000, p. 98.

<sup>32</sup> IDEM, *op cit.*